



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 24/01/2023

Esame del ricorso n. 22 del 11/07/2022

proposto da

nei confronti di:

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 24/01/2023

### FATTO

La parte ricorrente riferisce quanto segue:

- in quanto correntista dell'intermediario A, si rivolgeva alla sua banca per verificare la bontà di un assegno circolare non trasferibile di importo pari ad euro 66.000,00, mezzo di pagamento usato da terzi per la compravendita di una autovettura;
- in data 12.4.2022 si recava allo sportello della suddetta banca con l'acquirente e l'operatore di filiale contattava telefonicamente la banca B, emittente il titolo, per il rilascio del bene emissione;
- a riscontro positivo da parte di un operatore della suddetta filiale – tale si procedeva all'incasso dell'assegno circolare e solo successivamente al passaggio di proprietà dell'autovettura;
- il 15.4.2022 il ricorrente veniva contattato telefonicamente dalla direttrice della filiale che gli comunicava la contraffazione dell'assegno e il conseguente storno della somma accreditata;
- la direttrice aveva contattato telefonicamente la banca emittente che disconosceva il bene emissione telefonico e la presenza nella loro filiale di un operatore di nome ;



- la banca negoziatrice, in risposta al reclamo, rimarcava le innumerevoli accortezze rivolte al cliente prima della transazione, circostanza che si contesta e rigetta non corrispondendo ai fatti realmente occorsi;
- non vi è obbligo della banca nel fornire il servizio per il bene emissione ma nel momento in cui non lo nega ed agisce, è tenuta, per mezzo del suo operatore ad adoperarsi secondo i canoni di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c. e non può deviare da questi per effetto di eventuali richieste di segno diverso provenienti dalla clientela (decisione n. 2503 del 10.02.22);
- la banca avrebbe dovuto attivare ogni possibile accortezza per la verifica del titolo;
- anche la banca emittente B, deve essere considerata responsabile in quanto non incentiva un assetto organizzativo per tutelare le proprie sedi e potenziali clienti, oltre che le sue linee telefoniche benché, per sua stessa ammissione, vi siano una serie innumerevoli di truffe. Vi è una responsabilità della banca emittente anche per non aver diramato in tempo utile le doverose comunicazioni agli altri istituti di credito, operanti nel circuito bancario se già sapeva di truffe perpetrate con assegni circolanti falsi e con numerazione palesemente errata;
- contesta pertanto, all'intermediario A di non aver richiesto il bene emissione con modalità idonee a garantire la bontà del titolo e all'intermediario B di non aver vigilato adeguatamente sulle proprie attrezzature per evitare il verificarsi della truffa;
- richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n.7283/2018 e n. 10978/2020;
- la banca negoziatrice avrebbe dovuto richiedere una conferma in forma scritta della genuinità del titolo e in tal modo avrebbe anche accertato se il soggetto con cui ha interloquito corrispondesse ad un impiegato della banca emittente;
- il rilascio del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore è sufficiente ad ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno tale da escludere l'applicabilità dell'art. 1227 comma 2.

Quindi domanda il rimborso della somma di euro 66.000,00, come da importo del titolo; in via subordinata, chiede il risarcimento del danno patito pari ad euro 66.000,00, comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari come da nota spese allegata.

L'intermediario A controdeduce quanto segue:

- il ricorrente alcuni giorni prima di recarsi in filiale con l'assegno oggetto di contestazione chiese telefonicamente alla banca notizie sull'affidabilità di detto metodo di pagamento, ricevendo come risposta il consiglio di ricorrere al bonifico, al bonifico istantaneo oppure al BIR; modalità di pagamento note al ricorrente che a fine marzo 2022 vendette la sua moto incassando il prezzo attraverso un bonifico così come procedette al pagamento tramite bonifico per l'acquisto di un orologio nell'aprile 2022;
- il ricorrente era dunque esperto di compravendite a distanza oltre che del settore automobilistico dato che lavora presso l'azienda di famiglia, \_\_\_\_\_;
- nonostante quanto riferito dalla banca, il ricorrente il 12.4.2022, si presentò in filiale con un soggetto terzo e l'assegno per metterlo all'incasso;
- gli operatori della filiale ribadirono che per avere la certezza dell'effettivo buon esito del pagamento il cliente avrebbe dovuto attendere l'accredito delle somme;
- il ricorrente propose di telefonare alla banca emittente e i dipendenti della filiale si resero disponibili ad eseguire detta telefonata ma ribadirono che anche tale passaggio non avrebbe potuto garantire l'effettivo pagamento delle somme indicate nel titolo;



- molteplici e chiarissime furono le raccomandazioni del personale ma il ricorrente decise di versare l'assegno e sottoscrivere il passaggio di proprietà;
- il ricorrente equipara, errando, la telefonata eseguita dalla banca su richiesta dello stesso con il bene emissione dell'assegno;
- in realtà la banca ben può prestare assistenza al proprio correntista senza per questo accollarsi alcuna obbligazione purché dichiarare, come ha sempre fatto la resistente, di non voler assumere alcuna responsabilità;
- se il ricorrente avesse atteso l'accredito delle somme nessun rilievo avrebbe avuto neppure la seconda questione: la riconoscibilità della falsificazione del titolo da parte del cassiere;
- ad ogni buon conto l'assegno circolare portato all'incasso non presentava alcun segno visibile che potesse destare sospetto;
- la banca ha regolarmente attivato la procedura "*Check Image Truncation*" ed ha verificato la genuinità del codice *Data Matrix* senza che il sistema rilevasse alcuna incongruità tra i dati evincibili da quest'ultimo e quelli riportati sul titolo come emerge dalla documentazione allegata;
- se l'intermediario B avesse immesso i dati degli assegni a rischio nel sistema informatico utilizzato da tutte le banche certamente la descritta procedura avrebbe evidenziato immediatamente uno o più alert segnalando le anomalie;
- nella denegata ipotesi in cui il Collegio ravvisasse una responsabilità della banca, evidenzia la corresponsabilità dell'intermediario B e del ricorrente.

Pertanto conclude per il rigetto del ricorso.

L'intermediario B controdeduce quanto segue:

- come emerge dalla denuncia presentata dal ricorrente, lo stesso metteva in vendita su un sito online la propria autovettura, veniva contattato da un potenziale acquirente e concordavano come modalità di pagamento l'emissione di un assegno circolare;
- le parti si davano appuntamento per il giorno 12.4.2022 presso la banca A al fine di accertarsi della regolarità del titolo;
- il funzionario della banca negoziatrice contattava telefonicamente la presunta banca emittente e a riscontro positivo da parte di un operatore – un tale C – si procedeva all'incasso dell'assegno circolare;
- in via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo in quanto è stato sporto reclamo nei confronti della banca negoziatrice e della banca emittente, nonché dell'intermediario B;
- la banca emittente apparentemente emittente l'assegno circolare oggetto del ricorso – non è una filiale, agenzia o emanazione dell'intermediario B ma è una banca autonoma dotata di propria personalità giuridica e patrimoniale alla quale l'intermediario B fornisce gli assegni circolari in bianco;
- con particolare riferimento all'operatività relativa agli assegni circolari la banca opera come banca di secondo livello. In forza di specifico mandato fornisce alle banche di credito cooperativo affiliate i moduli per emettere gli assegni circolari;
- dalla descrizione dei fatti come rappresentata da controparte si deve escludere ogni responsabilità della resistente in quanto estranea alla vicenda;
- è esclusivamente nei confronti della banca negoziatrice che va ricercata la responsabilità in merito ai fatti in questione avendo portato all'incasso un titolo palesemente falso senza aver posto in essere opportune verifiche;



- preme rilevare, ad ogni modo, un concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c. avendo questi consegnato un bene di ingente valore ad un soggetto prima di allora non conosciuto e senza accertarsi di aver effettivamente incassato il prezzo con l'accredito definitivo dell'assegno circolare;
- richiama la posizione espressa dal Collegio di Coordinamento n. 20978/20.

Quindi conclude per il rigetto del ricorso.

Nei confronti dell'intermediario A il ricorrente replica come segue:

- se si ritiene che il consumatore fosse esperto di compravendite a distanza e quindi ben avvezzo a modalità di pagamento diverse dall'assegno circolare si avvalora ulteriormente la tesi che proprio la rassicurazione dell'istituto ha ingenerato la fiducia del ricorrente nell'operazione de quo;
- il ricorrente lavora presso la [redacted] come dipendente del reparto di gestione e vendita prezzi di ricambio, pertanto, l'eccezione della banca è pretestuosa e destituita di fondamento;
- non corrisponde al vero che sia stato il ricorrente a proporre di effettuare la telefonata alla banca emittente;
- mai è stato specificato al ricorrente la differenza tra bene emissione e semplice telefonata di cortesia.

Nei confronti dell'intermediario B il ricorrente replica come segue:

- sul sito della [redacted] che risulta in assegno come emittente, vengono espressamente indicati come indirizzo a cui porre reclamo i riferimenti utilizzati del ricorrente per farlo in essere;
- quale sia il rapporto tra Banca emittente e Banca collocataria, primo o secondo livello non è rilevante se non per loro interne comunicazioni e addebiti di responsabilità, in quanto il cliente guarda che "*Sui soggetti autorizzati all'emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni*" (decisione 7283/2018), sia nel caso di rapporto contrattuale che di contatto sociale, "*all'interno del quale, la Cassazione inquadra anche la responsabilità precontrattuale*" (Decisione 7283/2018);
- la stessa [redacted] a riscontro al reclamo del ricorrente non eccependo nulla di quanto esposto dall'intermediario B, benché la richiesta vertesse su un assegno risultato falso;
- l'intermediario B è stato reso edotto del reclamo tanto da aver sporto denuncia querela per l'assegno inquisito.

L'intermediario A controreplica e ribadisce il contenuto delle proprie controdeduzioni, il ricorrente chiese alla banca di telefonare alla banca emittente e l'intermediario A assecondò la richiesta ribadendo che anche dopo detto riscontro telefonico non vi sarebbe stata la certezza dell'accredito della somma portata dall'assegno circolare. Il titolo non aveva alcun segno di falsificazione.

L'intermediario B Insiste per l'accoglimento delle proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

La controversia riguarda la domanda di rimborso dell'importo di un assegno circolare per euro 66.000,00 poi risultato falso e negoziato dall'intermediario A; emittente del titolo risulta l'intermediario B.

L'intermediario B eccepisce la mancata formalizzazione di rituale reclamo nei suoi confronti, in quanto il reclamo in atti è stato indirizzato all'intermediario terzo C, Banca autonoma dotata di propria personalità giuridica e patrimoniale alla quale la resistente fornisce gli assegni circolari in bianco in forza di rapporto contrattuale interno tra B e C.

Sul punto il Collegio richiama le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", le quali stabiliscono espressamente che *"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario"* e *"deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"* (cfr. Sez. VI, § 1).

Ritiene quindi l'eccezione fondata ed il ricorso, improcedibile nei confronti dell'intermediario B.

Quanto alla domanda spiegata nei confronti dell'intermediario negoziatore A, il Collegio rileva che, in punto di fatto, la ricostruzione della vicenda come prospettata dal ricorrente non coincide con quella fornita dall'intermediario. In particolare, non è pacifica né documentata la reale dinamica dei fatti occorsi nel giorno in cui il ricorrente si è recato nella filiale di B, accompagnato da un terzo, venditore del bene il cui prezzo andava corrisposto mediante assegno circolare.

In questo quadro fattuale, che meriterebbe di essere indagato mediante prove costituendo avanti un'Autorità giudiziaria civile o penale, il Collegio, nei limiti dell'accertamento rientrante istituzionalmente nella propria competenza, non può che rilevare che in effetti lo stesso intermediario ammette di avere dato luogo ad una telefonata di c.d. bene fondi.

Al di là degli avvertimenti e delle cautele che sarebbero stati suggeriti al cliente, vi è che tale circostanza rappresenta, secondo l'orientamento del Collegio di Coordinamento, n. 7283 del 5 aprile 2018, un comportamento non diligente e come tale fonte di responsabilità, poiché suscettibile di ingenerare un affidamento giuridicamente infondato. In motivazione ivi si legge che *"Esiste un contrasto di orientamenti in seno ai diversi Collegi territoriali ABF in merito ai comportamenti che devono tenere gli emittenti putativi (o i collocatori, come nel caso in specie) al fine di non incorrere in responsabilità. In vero, è più corretto chiedersi quali siano i comportamenti che devono tenere le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità. Si è detto che tali Banche hanno l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento. (...). In seno ai diversi Collegi territoriali ABF esiste anche un contrasto di orientamenti in merito ai comportamenti che devono tenere gli intermediari negozianti, nello svolgimento del loro ruolo, al fine di andare esenti da responsabilità."*

*In particolare, si registrano divergenze in merito agli oneri di verifica dell'autenticità dell'assegno circolare e all'adeguatezza dell'uso del telefono per operare tali verifiche.*

*Il Collegio di coordinamento ritiene che la questione vada affrontata tenendo conto delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all'emanazione dell'art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d'Italia. Tali discipline hanno previsto e*



*regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell'adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 (....).*

*In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix.*

*La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa solo dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negozianti) ma la Circolare del 2016 ha previsto che l'obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che – come si è detto – impongono l'apposizione del codice bidimensionale, decorra in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo”. (....).*

*Il Collegio di coordinamento ritiene che incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica.*

*Anche sugli elementi a cui fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente non esiste unanimità di vedute in seno ai Collegi territoriali dell'ABF. Il Collegio di coordinamento ritiene che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno”.*

Assorbita così ogni altra considerazione relativa sia al dialogo intervenuto nell'occasione tra cliente e operatori dell'intermediario A; sia alla esecuzione pure regolare di procedure automatizzate di incasso; sia all'aspetto esteriore e letterale del titolo ( che poteva presentare seppure lievi difformità forse non rilevabili dall'accorto banchiere- e cfr. Coll Bologna n. 6466 del 22.4.22 ); sia al piano della responsabilità misurabile nei rapporti interni tra gli intermediari B e C, infine il Collegio, dopo ampia e approfondita discussione, perviene alla decisione di tenere rispettato il principio di diritto di cui alla pronuncia del Collegio di Coordinamento sopra citata, così affermando la responsabilità dell'intermediario negoziatore che abbia dato luogo all'incasso a seguito di bene fondi acquisito per via telefonica e non per iscritto. Pertanto, accoglie la domanda principale proposta nei confronti dell'intermediario A.

Nondimeno, non ritiene sussistano le condizioni di particolare complessità della questione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di diritto sottesa, ai fini dell'accoglimento della domanda accessoria sulla refusione delle spese legali.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario A tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 66.000,00 (sessantaseimila/00); dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'intermediario B.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1